

Consorzio LaMMA
Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO – DEFINIZIONE FONDI 2024
PERSONALE Ricercatore/Tecnologo Livelli I-III

Il giorno 4 del mese di marzo dell'anno 2025, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica nelle persone di:

Dr. Bernardo Gozzini, Amministratore Unico del Consorzio

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC CGIL Antonio Sofia
CISL FSUR Oreste Sorace
ANIEF Mario Finioia

per la definizione dell'Accordo sull'Utilizzo dei FONDI DISPONIBILI PER L'ANNO 2024



VISTA l'ipotesi del contratto collettivo integrativo – definizione fondi 2024 personale Ricercatore/Tecnologo livelli I-III sottoscritta in data 19.12.2024;

VISTI i CC.NN.L. vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, il CCNL 19 aprile 2018 e il CCNL 18.01.2024 comparto "Istruzione e ricerca";

VISTI, in particolare, il CCNL 7 ottobre 1996, articoli 43 e ss., relativo al trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII ed il CCNL del 6 dicembre 2022 sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021 e articoli art. 9 e ss. del CCNL del 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 relativo al trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I-III;

VISTO il CCNL 13 maggio 2009 – comparto ricerca, quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico, articolo 11 e II biennio economico, articolo 6, che confermano "le risorse e le modalità di suddivisione" delle medesime, "già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 – comparto ricerca e dalle successive disposizioni contrattuali", salvo quanto previsto negli stessi articoli;

VISTO l'art.68 del CCNL 19 aprile 2018 comparto "Istruzione e ricerca" che ha ridefinito le materie oggetto di relazioni sindacali e in particolare, quelle oggetto di contrattazione integrativa di cui al comma 4;

TENUTO CONTO che ai sensi delle disposizioni contrattuali di comparto in materia di partecipazione sindacale, sono oggetto di contrattazione i criteri di distribuzione delle indennità ex lettere b) ed e) e che a sensi del predetto articolo 43, comma 3, "gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo dei fondi di cui alle lettere a), b), e d) del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra i fondi di cui alle lettere b) ed e) è oggetto di contrattazione decentrata";

VISTO l'articolo 11 comma 1 del CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca - Triennio 2019-2021, sottoscritto il 6 dicembre 2022, che ha disposto l'incremento dell'indennità di Ente di cui all'art. 44 del CCNL 7/10/1996 come da ultimo rideterminata dall'art. 89, comma 1, lett. a) del CCNL 19/04/2018;

VISTO l'art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui, "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

VISTO l'art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135, recante "adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione", convertito dalla legge n. 12 del 11.02.2019;

VISTA in particolare la lett. b) del predetto art. 11, secondo cui il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento "alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23";

TENUTO CONTO della necessità di definire i criteri di distribuzione delle risorse, a garanzia del rispetto della programmazione delle attività e delle politiche del personale dell'Ente;

PRESO ATTO che a norma del CCNL del 21.02.2002 le progressioni di cui all' articolo 54 del medesimo CCNL sono attualmente ferme;

VISTO l'art. 83 del CCNL del 19.04.2018 ed in particolare il comma 1 secondo cui "Gli Enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d.lgs. n.81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni";

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 15-6-2015 n. 81 secondo cui "Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestatto, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato".

CONSIDERATO che le risorse complessive destinate a finanziare il trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato non costituiscono un "fondo" ma gravano sulle risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato a carico dei progetti di ricerca;

RITENUTO di dover determinare le risorse annualmente destinate alla corresponsione delle indennità per il personale a tempo determinato nell'ambito del trattamento accessorio sulla base degli importi unitari delle diverse voci corrisposte al medesimo titolo al personale a tempo indeterminato;

RITENUTO altresì che l'erogazione delle predette voci relative al trattamento accessorio debba avvenire in maniera proporzionata alla durata del contratto a termine;

ACQUISITO in data 27.02.2025 il parere favorevole del Collegio dei Revisori del Consorzio LaMMA.

Personale dei livelli I-III appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo

Articolo 1 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie, per l'anno 2024, ammontano complessivamente ad euro € 130.625,60, di cui € 110.072,06 stabili e la restante parte variabili gravanti su fondi straordinari esterni e sono utilizzate come segue:

- A. Indennità di valorizzazione professionale:** € 30.284,40, di cui € 3.059,03 per personale a Tempo Determinato.
- B. Indennità per oneri specifici**
 - 1. per tutti i Ricercatori e Tecnologi: € 9.781,20 di cui € 988,00 per personale a Tempo Determinato
 - 2. Indennità per oneri specifici per la realizzazione e l'elaborazione grafica e visuale dei contenuti a supporto dell'esposizione mediatica relativa al servizio di informazione meteorologica H24 e antincendio a supporto della Protezione Civile: € 3.360.
- C. Indennità per lavoro in turni di servizio:** € 37.300.
- D. Indennità per lavoro in turno per attività straordinarie a supporto della Protezione Civile Regionale:**
 - 1. Indennità per lavoro in turno di tipo R: € 11.800
 - 2. Indennità per lavoro in turno di tipo G1 e G2: € 20.000
 - 3. Indennità per lavoro in turni di tipo M1, M2 e M3: € 2.600.
- E. Indennità di responsabilità professionale,** per incarichi di direzione strutture tecniche e scientifiche: € 12.000,00.
- F. Indennità di turno per supporto all'attività di divulgazione meteo. Interviste su chiamata:** € 3.500.

Articolo 2

Indennità di valorizzazione professionale

L'indennità di valorizzazione professionale viene erogata con cadenza mensile in 13 mensilità a tutto il personale del LaMMA ed è pari a € 117,66 mensili per 13 mensilità.

Articolo 3

Indennità per oneri specifici connessi all'attività di Ricercatore e Tecnologo

L'indennità per oneri specifici, prevista all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, biennio economico 1996-1997, è attribuita:

- 1. in misura fissa per tutti i ricercatori e tecnologici del personale del LaMMA

Ricercatori/tecnologi III livello	B.1. Indennità oneri specifici di base quota mensile (per 13 mensilità)	38,00 €
-----------------------------------	---	---------

- 2. In misura variabile in ragione dello svolgimento delle attività inerenti la realizzazione e l'elaborazione grafica e visuale dei contenuti a supporto dell'esposizione mediatica relativa al servizio di informazione meteorologica H24 e antincendio a supporto della Protezione Civile

Ricercatori/tecnologi III livello	B.2. Indennità oneri specifici aggiuntivi quota mensile (per 12 mensilità)	280,00 €
-----------------------------------	--	----------

3 

Tale indennità decorre a partire dal mese di aprile.

Articolo 4

Turni di servizio

Al fine di garantire la continuità delle attività istituzionali da espletare necessariamente senza interruzioni ed anche in giorni festivi inerenti il servizio meteorologico e antincendio per la Protezione civile Regionale si ricorrerà alle prestazioni lavorative in regime di turnazione.

Ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003, al personale ricercatore e tecnologo che partecipa alle attività che, per esigenze della Pubblica Amministrazione, si svolgano in turni sono estese, per l'attribuzione delle indennità previste, le norme vigenti per il restante personale. Il fondo destinato alla retribuzione delle attività di servizio che si svolgono in turni per le esigenze sopra richiamate è posto a carico dei finanziamenti specificamente previsti per le suddette attività.

Ai sensi dell'articolo 47, del CCNL 7 ottobre 1996, per ogni ora di lavoro prestato in turnazione è corrisposta una maggiorazione pari al 20% del compenso per lavoro straordinario. Per i turni effettuati in orario notturno o in giorni festivi (sabato incluso), tale maggiorazione è pari al 50%, mentre nel caso in cui si verificano entrambe le condizioni (orario notturno in giorno festivo), la maggiorazione è pari all'80%.

Si rinvia al Regolamento dei turni per l'indicazione delle modalità operative degli stessi e per la stima delle diverse indennità.

Articolo 5

Indennità per lavoro in turno a supporto di attività aggiuntive della Protezione Civile Regionale

Indennità di turno tipo R: al fine di garantire la continuità del servizio meteorologico nei casi in cui la sala meteo non sia presidiata da uno o due turnisti, sussiste per il previsore reperibile l'obbligo di rendersi rintracciabile per una prestazione lavorativa eccezionale richiesta dal datore di lavoro, tale chiamata deve essere supportata da un carattere di urgenza ed indifferibilità. Medesima condizione di reperibilità si applica per il servizio antincendio (importo forfettario riportato in tabella 2).

Indennità di turno di tipo M1, M2 e M3: in caso di specifica richiesta della Protezione Civile regionale potranno essere attivati turni ad hoc per il monitoraggio straordinario durante le allerte di colore giallo e verde così come previsto dalla Delibera 395/2015. L'indennità per la remunerazione dei previsori impegnati in tale straordinaria attività è per M1 nei giorni feriali, per M2 nei giorni festivi, importi forfettari riportati in tabella 1. L'indennità M3 è erogata per l'attività di chiamata e monitoraggio nell'ambito dell'attività antincendio.

Indennità di turno di tipo G1 e G2: nell'ambito delle attività operative sono previsti interventi radiofonici, televisivi in diretta e in differita generalmente svolti nei giorni feriali, in aggiunta al turno diurno mattutino (G1) mentre interventi radiofonici e televisivi in differita ed attraverso piattaforme social nel turno pomeridiano (G2). Questi interventi possono essere richiesti anche per particolari eventi meteorologici. In base alla programmazione e ai palinsesti delle varie emittenti possono quindi subire variazioni nel corso dell'anno (importi forfettari riportati in tabella 2).

Art. 6

Responsabilità professionale di cui all'art. 10 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio)

Ai ricercatori e Tecnologi cui è conferito l'incarico di Responsabile di una delle Divisioni Scientifiche o di quella Tecnico-funzionale è attribuita l'indennità di cui all'art. 22 DPR 171/91 - Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche.

Per l'incarico di Responsabile della Divisione Ricerca e Innovazione in Fisica dell'Atmosfera, l'indennità è pari ad € 4.000.

Per l'incarico di Responsabile della Divisione Ricerca e Innovazione in Oceanografia, l'indennità è pari ad € 4.000.

Per l'incarico di Responsabile della Divisione Tecnico/Funzionale, l'indennità è pari ad € 4.000.



Art. 7

Indennità di turno per l'attività di informazione meteo su richiesta

Tale indennità viene riconosciuta ai previsori che rilasciano interviste su richieste provenienti da emittente radio e tv relative a fornire informazioni meteo su eventi intensi che interessano il territorio nazionale e regionale.

Per ogni intervista rilasciata viene riconosciuto un emolumento di € 40.

Tale indennità grava su fondi di Committenza esterna e decorre a partire dal mese di aprile.

Art. 8

Modalità di utilizzo dei residui

I residui non utilizzati del fondo 2024 verranno, dietro accordo con le OOSS, prioritariamente attribuiti a valore aggiuntivo degli oneri specifici di cui al punto B.1.

Letto, approvato e sottoscritto

Dr. Bernardo Gozzini, Amministratore Unico del Consorzio

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC CGIL Antonio Sofia

CISL FSUR Oreste Sorace

ANIEF Mario Finoia



Tabella 1 – Indennità per monitoraggi straordinari

MONITORAGGI STRAORDINARI PER PIOGGIA, NEVE, TEMPORALE, VENTO		
TIPOLOGIA INDENNITA'	CODICE INDENNITA'	TOTALE LORDO
Richiesta dalla SOUP nei giorni feriali	M1, M3	60 €
Richiesta dalla SOUP nei giorni festivi	M2	100 €

Tabella 2 – Indennità per turni di tipo A, G1 e G2

TIPOLOGIA INDENNITA'	CODICE INDENNITA'	TOTALE LORDO
Rintracciabilità per prestazioni lavorative eccezionali	R	40 €
Esposizione mediatica in diretta e differita mattina	G1	80 €
Esposizione mediatica in differita e su piattaforma social pomeriggio	G2	40 €